



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Determina del Segretario Generale n.1 del 07-02-2024

OGGETTO: Istituzione registro delle richieste di accesso e nomina del responsabile.

Il Segretario Generale

che attesta di non versare in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Visti il Decreto sindacale n. 6 del 29.1.2024 con il quale il Sindaco ha nominato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT** - di questo Comune, il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro, già nominata con decreto n. 5 del 19-01-2024 quale segretario della segreteria convenzionata tra i Comuni di Valguarnera Caropepe e Bivona, e ha esteso in capo alle stessa le competenze e gli adempimenti introdotti dal D. Lgs. 97/2016;

Richiamati:

- **la l. n. 241/1990 e s.m.i.;**
- **la legge 6.11.2012 n. 190** e s.m.i. recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- **il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33** recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- **il d. lgs. 25.05.2016 n. 97** recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012 n. 190 e del d.lgs. 14.03.2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- **la delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016** *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”*;
- **la delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016** *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che l'attuale assetto normativo, alla luce anche dei chiarimenti e delle indicazioni contenuti nelle Linee Guida adottate dall'ANAC (delibera n. 1309 del 28.12.2016), distingue tre tipologie di accesso:

- l'accesso documentale ex artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni che può essere esercitato dal titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

- l'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni che può essere esercitato da chiunque, riguarda atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione stessi;
- l'accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, introdotto dal d. lgs. n. 97/2016, inteso quale diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5 bis commi 1 e 2, e fatti salvi i casi di specifiche esclusioni (art. 5 bis comma 3);

Considerato, pertanto, che questo Comune deve garantire la piena applicazione dell'istituto dell'accesso generalizzato con la valutazione caso per caso delle istanze presentate, adottando misure organizzative idonee a coordinare la coerenza delle risposte ai diversi tipi di accesso come meglio chiarito dall'ANAC nelle citate linee guida;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, nelle more dell'adozione del Regolamento sul diritto di accesso che disciplini le diverse tipologie di accesso e individui le soluzioni organizzative più confacenti alle dimensioni dell'ente e alle risorse umane di cui dispone, istituire senza indugio il registro delle richieste di accesso per le diverse tipologie disciplinate dalla legge;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 150/2009;

Vista la L.n. 190/2012;

Visto il D. lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. 97/2016;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa;

1. Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e qui si intendono integralmente riportate;
2. Di istituire il registro delle richieste di accesso che è formato da tre sezioni relative alle diverse tipologie di accesso agli atti disciplinate dalla legge che si allega alla presente determinazione;
3. Di nominare responsabile della tenuta del Registro delle richieste di accesso il dipendente Sig. La Bella Roberto, Area degli Operatori Esperti;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente nominato, al Responsabile del Settore 1 e all'Ufficio del personale;
5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti- Accesso Civico;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.lgs 267/2000 affinché apponga il visto di regolarità contabile attestante che l'atto non comporta spesa.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro